VERBALE DI INTESA
IN MERITO A INTERPRETAZIONE AUTENTICA E PARZIALE MODIFICA ART.61 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE SETTORIALE FONCHIM
CCNL ADDETTI INDUSTRIA CHIMICA, CHMICO-FARMACEUTICA, FIBRE CHIMICHE E DEI SETTORI ABRASI LUBRIFICANTI E GPL

Premesso che

1. le Parti sociali settoriali hanno convenuto la costituzione del Fondo pensione complementare FONCHIM individuando nello stesso, secondo le disposizioni del vigente CCNL di settore, la forma pensionistica collettiva di riferimento per i lavoratori cui tale CCNL si applica;

2. il contributo del datore di lavoro alla previdenza complementare nasce all'interno del CCNL citato come elemento qualificante della contrattazione e della bilateralità nel sistema di relazioni industriali settoriale;

3. le Parti, in ragione delle novità normative apportate dalla Legge di Bilancio 2026 all'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005, esprimono la volontà di adottare misure volte a salvaguardare l'autonomia contrattuale e l'esatta individuazione e delimitazione degli obblighi contributivi datoriali alla previdenza complementare contrattuale di settore;

4. ad oggi l'unico Fondo contrattuale settoriale per i lavoratori cui si applica il CCNL in oggetto e per il quale trova applicazione l'obbligo contributivo previsto dal CCNL è riconosciuto esclusivamente in FONCHIM;

5. le Parti, ai sensi di quanto riconosciuto anche dall' Avviso Comune 26 maggio 2026 che condividono integralmente, ritengono che la *ratio* del combinato disposto dell'art 8, commi 1 e 2 e dell'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata dalla Legge di Bilancio 2026, unitamente al principio dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sia di legare la destinazione del contributo del datore di lavoro, in fase di trasferimento, ai soli fondi pensione di natura negoziale. Una diversa destinazione dovrebbe essere individuata dal CCNL di riferimento, quale fonte istitutiva del contributo di cui si tratta;

6. le Parti sociali settoriali intendono confermare il legame sinallagmatico tra obbligo contributivo datoriale e permanenza di iscrizione al FONCHIM e chiarire la portata di quanto hanno inteso disciplinare con l'articolo 61 CCNL di settore.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

Premesso quanto sopra,

- in coerenza con i principi di salvaguardia dell'autonomia negoziale e delle scelte condivise a livello settoriale le Parti confermano che il contributo a carico del datore di lavoro è destinato agli addetti del CCNL di settore sopra richiamato, esclusivamente se iscritti a FONCHIM e finché permane l'adesione al Fondo medesimo;

- ai sensi di quanto previsto nell'art.61 CCNL vigente, nessun obbligo di contribuzione sussiste a carico dell'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di settore, riconosciuta ad oggi esclusivamente in FONCHIM;

- al fine di garantire l'unanime interpretazione e applicazione della norma contrattuale in questione, le Parti convengono la parziale modifica del testo dell'art 61 Punto 3 lett. B CCNL nei termini sotto indicati:

  ART.61 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE SETTORIALE FONCHIM

  B) Aliquote contributive

  Omissis..

  L'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è limitato ai lavoratori iscritti a Fonchim ~~ovvero ad altro Fondo contrattuale settoriale dell'area chimica~~.

  Omissis..

Nella versione digitale ufficiale del CCNL predisposta dalle Parti firmatarie si riporta il testo (allegato) dell'articolo aggiornato, coerentemente con le scelte assunte in merito al riconoscimento contrattuale di tale versione disponibile per i lavoratori autonomamente o unitamente alla versione a stampa.

Le Parti si impegnano a promuovere la più ampia diffusione e conoscenza della presente Intesa fra le imprese ed i lavoratori del settore.

Milano, 13 novembre 2026

FEDERCHIMCA FARMINDUSTRIA FILCTEM-CGIL FEMCA-CISL UILTEC-UIL

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA